



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 252viab - 2026

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che sul territorio, ex art. 7 d.lgs. 285/1992, con apposite ordinanze disciplinanti la circolazione stradale, sono state previste aree nella quale la sosta è regolamentata a disco orario.

Stabilito che durante il periodo estivo la diminuzione delle attività istituzionali e commerciali comporta una minore necessità di disponibilità della sosta a rotazione e limitata nel tempo.

Atteso che per quanto sopra la sosta regolamentata a disco orario può essere temporaneamente sospesa.

Ravvisata l'opportunità di sospendere temporaneamente per il periodo estivo, la sosta a disco orario e ritenuto opportuno adottare idoneo provvedimento.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Richiamate tutte le ordinanze emesse al fine di regolamentare la sosta a disco orario sul territorio, per una loro momentanea sospensione.

ORDINA

dal giorno 03 agosto 2026 sino al giorno 31 agosto 2026:

sono sospese tutte le ordinanze per la disciplina della circolazione stradale sul territorio comunale emesse in materia di regolamentazione della sosta a disco orario.

Rimangono escluse dal presente provvedimento le aree di sosta presenti nelle ZPRU istituite nelle quali rimangono in vigore le indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.